



Conservatorio Statale di Musica
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI
DEL DIRETTORE
DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
"PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY"
DI NOCERA TERINESE - CZ**

Emanato con Decreto Presidenziale n. 141 del 31 Marzo 2023

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY" DI NOCERA TERINESE - CZ

Articolo 1 - Indizione delle elezioni.

1. Le elezioni del Direttore si svolgono ai sensi dello Statuto di Autonomia del Conservatorio, così come allegato al Decreto Ministeriale n. 1183 del 14.10.2022 (Allegato "I" al D.D.G. n. 1489/2022), nel rispetto del presente regolamento e delle norme vigenti in materia.
2. Le elezioni del Direttore sono indette dal Direttore in carica, con apposito decreto e si svolgono almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, con provvedimento affisso all'Albo del Conservatorio e con ogni altro mezzo atto a darne opportuna diffusione.
3. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica, la data della prima votazione è fissata dal Direttore uscente nel periodo compreso tra il trentesimo e il sessantesimo giorno dalla cessazione stessa.
4. Il provvedimento di indizione deve riportare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni. Tale provvedimento inoltre dovrà:
 - a. indicare l'ufficio presso il quale dovrà essere effettuato il deposito delle candidature;
 - b. stabilire il calendario per la pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo;
 - c. stabilire il calendario della presentazione delle candidature e del periodo utile per l'illustrazione delle linee programmatiche;
 - d. indicare il calendario e il luogo in cui si svolgeranno le elezioni e l'orario di apertura e chiusura del seggio stesso;
5. L'indizione delle elezioni del Direttore, in caso di impedimento del Direttore in carica, compete al Vice Direttore del Conservatorio "Pyotr Ilyich Tchaikovsky" di Nocera Terinese (Cz) e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al Decano del Collegio dei Professori.

Articolo 2 – Elettorato attivo.

1. Ai sensi dell'art. 9, c. 2, dello Statuto del Conservatorio, l'elettorato attivo è riservato a tutti i professori in servizio presso il Conservatorio con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato fino al termine dell'Anno Accademico su posto in organico.

2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo, a cura della Commissione elettorale, entro 6 giorni dalla data di chiusura della presentazione delle candidature alla carica di Direttore, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature.

1. Ai sensi dell'art. 9, c. 2, dello Statuto del Conservatorio, possono candidarsi alla carica di Direttore tutti i professori in servizio presso il Conservatorio con contratto a tempo indeterminato, anche di altri Conservatori, che:

a) siano in possesso di diploma conseguito presso un Conservatorio Statale di Musica e/o ex Istituto Musicale Pareggiato

b) siano in possesso diploma di maturità quinquennale;

c) siano in possesso di una pregressa e documentata esperienza e capacità nel campo di direzione o vicedirezione ovvero di esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali, così come evidenziato nel curriculum vitae;

c) non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati inerenti all'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.

2. Le candidature devono essere presentate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto per l'elezione del Direttore. Alla domanda di candidatura, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al c. 1 del presente articolo, dovrà essere allegato il Curriculum vitae e il documento contenente le Linee Programmatiche per il mandato.

3. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo Articolo 4.

4. L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato, entro 6 giorni, all'Albo del Conservatorio a cura della Commissione elettorale, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. La Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all'interno del Conservatorio, per la pubblicità elettorale e per l'eventuale pubblicazione del programma.

Articolo 4 - Commissione elettorale.

1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da un'apposita Commissione elettorale nominata con apposito decreto dal Direttore. Nel provvedimento di nomina sono indicati oltre i membri effettivi, anche i componenti supplenti.

2. La Commissione è costituita da n. 3 membri effettivi, ed è così composta:

- n. 2 componenti scelti fra i professori in servizio presso l'Istituzione;
- n. 1 componente scelto fra il personale amministrativo in servizio presso l'Istituzione.

3. La commissione elettorale svolgerà anche la funzione di Commissione di seggio.

4. La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario. La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
- dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'Articolo 3, ed esamina gli eventuali ricorsi;
- predispose il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- assicura il funzionamento delle operazioni elettorali e del seggio;
- ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.

5. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.

6. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura alla carica di Direttore.

Articolo 5 - Modalità di voto.

1. Il voto è personale, diretto e segreto. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente della Commissione elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico.

2. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo.

3. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

4. Le schede bianche, le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.

5. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 6 - Modalità d'elezione.

1. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto alla prima votazione (50%+1).

2. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema di ballottaggio tra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità di ballottaggio, risulterà eletto il candidato più anziano nel ruolo di appartenenza. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato più anziano di età.

4. In presenza di una sola candidatura, in deroga al c.1 del presente articolo, si riterrà comunque valida un'unica votazione, per la quale sarà richiesta la maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

Articolo 7 - Operazioni di scrutinio.

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di ciascuna operazione di voto.

2. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio, nonché delle conseguenti decisioni adottate.

3. Il Presidente della Commissione elettorale trasmette all'Albo del Conservatorio una copia del verbale e, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati.

4. Il verbale dello scrutinio, il registro dei votanti, le schede votate ed il residuo materiale della votazione, dovranno essere conservate in plico sigillato, firmato sui lembi di chiusura da tutti i componenti della Commissione Elettorale e dal Direttore Amministrativo e conservati agli atti del Conservatorio

Articolo 8 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni.

1. Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale s'intende confermata.

Articolo 9 – Nomina del Direttore

1. Il Direttore viene nominato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.